

26 marzo 2020

LE SCADENZE PROROGATE DAL DECRETO LEGGE CURA ITALIA

Si rappresentano nella tabella sinottica le proroghe e sospensioni di versamenti ed adempimenti definite dal decreto "Cura Italia".

In considerazione della complessità e farraginosità delle norme introdotte si consiglia di valutare attentamente la propria situazione di liquidità finanziaria nella prospettiva di due mesi e di sospendere solo quei versamenti che effettivamente potrebbero incidere sulla propria capacità di far fronte ad impegni improrogabili già assunti.

Contribuenti	Versamento/adempimento sospeso	Proroga/ sospensione	Nuovi termini
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti	<p>Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020</p>	<p>Sospensione, di norma, di 2 mesi.</p> <p>E' anche prevista una sospensione per i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno fare i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020</p>

<p>Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali</p>	<p>Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prettamente valenza commerciale tra le parti</p>	<p>Sospensione di 2 mesi e 24 giorni</p>	<p>Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi, si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni</p>
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all'Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Sospensione di 24 giorni</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari)</p>	<p>Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020,</p>	<p>Sospensione di 24 giorni</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>
<p>Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa (*). Per lo stesso periodo, i sostituti d'imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute</p>	<p>Sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate</p>	<p>Sospensione di un mese e 9 giorni per gli adempimenti e di 2 mesi e 9 giorni per i versamenti</p>	<p>Gli adempimenti tributari sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>
<p>Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 /2/2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli 11 comuni della cosiddetta zona rossa (*)</p>	<p>Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari, in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.</p>	<p>Sospensione di 2 mesi e 9 giorni</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p>

<p>Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli 11 comuni della cosiddetta zona rossa (*)</p>	<p>Sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020</p>	<p>Sospensione di 2 mesi e 7 giorni</p>	<p>Gli adempimenti e i versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a partire dal primo maggio 2020, anche in modo rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e senza interessi</p> <p>Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p>
<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta</p>	<p>Sospensione di 16 giorni</p>	<p>Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali</p>	<p>Sospensione di 2 mesi e 24 giorni</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p>
<p>Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio</p>	<p>E' differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio</p>	<p>Due proroghe: una di 3 mesi e l'altra di 2 mesi</p>	<p>I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.</p>
<p>Per tutti i contribuenti è stata prevista una mini proroga di 4 giorni, già scaduta</p>	<p>Sono stati prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020</p>	<p>Proroga di 4 giorni</p>	<p>I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati regolari, se effettuati entro il 20 marzo 2020.</p>

Nota: (*) Gli undici comuni della cosiddetta zona rossa sono i seguenti: dieci Comuni della Regione Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; e il Comune Vò della Regione Veneto.onte